

**ACCORDO ATTUATIVO**

**DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E COMUNI NON ASSOCIATI DELL’AREA BOLOGNESE**

**PER LA DISCIPLINA**

**DELL'UFFICIO TUTELE METROPOLITANO**

Richiamati:

* il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
* la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
* la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.

Considerato che:

* l'area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, forme associative ed ente di area vasta;
* la Legge n. 56/2014, istitutiva delle Città metropolitane, indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza e attribuisce, all'art. 1, comma 44, lettera e), alla Città Metropolitana la funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale;
* lo Statuto della Città metropolitana di Bologna, all'art. 20, prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana e Comuni e Unione dei comuni;
* il Consiglio metropolitano, con delibera n. 21/2022, ha approvato il rinnovo della “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e Comuni non associati dell'area bolognese”. Tale convenzione individua fra gli ambiti di collaborazione il coordinamento del sistema di welfare metropolitano e della relativa rete dei servizi e rimanda a successivi accordi attuativi la concreta realizzazione delle forme di collaborazione nelle diverse aree di intervento, prevedendo al tempo stesso all’art. 10, comma 2, la proroga di tutti gli Accordi attuativi vigenti alla data di scadenza della precedente Convenzione quadro;
* la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, all'art. 60, comma 2, ha istituito la Conferenza Territoriale sociale e sanitaria metropolitana (CTSSM) *al fine di garantire il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali competenti con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali;*
* Sulla base dell’impianto istituzionale sopra richiamato, in data 3 Aprile 2019 la Città metropolitana di Bologna nonché le Unioni e i singoli Comuni dell’area bolognese convenivano (con contestuale approvazione del Sindaco metropolitano - Atto n. 59/2019), a mezzo di un “Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città Metropolitana, Unione e singoli comuni dell’area bolognese” di costituire l’Ufficio Tutele Metropolitano, la cui scadenza (inizialmente prevista al 31.12.2021) è stata prorogata , dapprima sino alla data di scadenza della previgente Convenzione quadro (13.02.2022), mediante l’approvazione dell’“Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell’area bolognese per la costituzione dell’Ufficio tutele metropolitano– proroga” (Atto del Sindaco n. 335/2021 – PG 10186/2022) e, da ultimo sino alla scadenza della vigente Convenzione Quadro sopra richiamata, a norma dell’art. 10, comma 2, della stessa che ha sancito la proroga retroattiva di tutti gli Accordi attuativi richiamati;
* È opportuno aggiornare la disciplina del già costituito Ufficio Tutele per garantire l’adeguato svolgimento delle funzioni di supporto consulenziale giuridico/amministrativo, di formazione permanente agli operatori socio-sanitari dell’Area metropolitana e di coordinamento, per mezzo dell’approvazione di un nuovo Accordo che sostituisca il precedente.

Visto:

* il recente progetto di riforma del Sistema della giustizia civile già approvato in parte con la Legge delega n. 206/2021 ed oggetto di futuri decreti legislativi (in coerenza con il PNRR) che prevedono, nelle materie del diritto di famiglia e minorile, la completa entrata in vigore entro il 31/12/2026 con una trasformazione radicale degli attuali assetti processuali, di diritto sostanziale nonché di competenza giurisdizionale, con immediate ricadute sulle attività dei Servizi Pubblici socio-sanitari a tutela, cura e promozione dei diritti dell’infanzia e degli altri soggetti destinatari di forme di protezione giuridica;
* le modifiche normative introdotte in materia di filiazione (L. 219/12, D.lgs. 154/13) e l’utilizzo sempre più diffuso dei moderni modelli a protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quale l’Amministrazione di Sostegno (L. n. 6/2004);
* l'attenzione posta dal Legislatore ai temi della responsabilità civile derivante dalla custodia di minori e adulti incapaci (artt. 2043, 2047 e 2048 cc), degli obblighi di riservatezza e del corretto trattamento dei dati personali, sensibili, sanitari e giudiziari, anche alla luce dell’intervenuto Regolamento UE GDPR 2016/679;
* le complessità giuridiche che gli Enti Locali - direttamente o a mezzo di deleghe all’AUSL, Unioni di Comuni, ASP - devono affrontare qualora risultino titolari di tutele e curatele nei confronti di minori, da cui discendono doveri di legge e conseguenti responsabilità, tanto dell'Amministrazione quanto dei singoli professionisti coinvolti;
* le riforme dettate in materia di processo civile telematico e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che richiedono interventi condivisi a livello metropolitano e che hanno trovato durante il periodo pandemico un’ ulteriore evoluzione con lo svolgimento delle udienze da remoto e la prospettiva che nelle materie qui di interesse sempre più si utilizzerà quale modalità esclusiva di comunicazione con le AAGG, il processo civile telematico (a mezzo di Consolle Giustizia Metropolitana) ;
* la necessità, evidenziata da parte degli Enti locali dell'area metropolitana bolognese, di definire procedure condivise nei rapporti con l'autorità giudiziaria e con gli organi di garanzia (Difensore civico, Garante infanzia e adolescenza, ecc.);
* la recentissima DGR 1627/21 con cui la Regione Emilia Romagna introduce un rafforzamento del ruolo dell’Esperto giuridico, prevedendo la sua presenza anche nelle nascenti equipe di secondo livello (andando ad integrare quanto già previsto nella l. r 14/08).

Preso atto:

* del permanere delle esigenze, tra cui la completa entrata in vigore della riforma nelle materie del diritto di famiglia e minorile (ex L. 206/21), e quindi rinnovare il citato accordo per l’Ufficio Tutele Metropolitano per la durata della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e Comuni non associati dell'area bolognese;
* che la sede deputata al raccordo, al confronto e al coordinamento operativo dei soggetti operanti sui temi dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari continuerà ad essere l'Ufficio di Supporto della CTSSM;
* che nel Comune di Bologna è già operativo, sulla base del pregresso, l’Ufficio Tutele a supporto consulenziale giuridico/amministrativo dell’Ente quando nominato Tutore o Curatore nonché dei servizi sociali comunali, l’Ufficio Tutele Metropolitano;
* che l'Istituzione Gian Franco Minguzzi coordina il Servizio SOStengo, frutto di una collaborazione fra il Tribunale di Bologna, l'Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia, il Centro Servizi del Volontariato e la Fondazione Dopo di Noi disciplinata da apposita convenzione. Nell'ambito di tale servizio l'Istituzione Gian Franco Minguzzi effettua, a livello metropolitano ed in stretto contatto con l'Ufficio del Giudice Tutelare di Bologna, consulenze in merito all'amministratore di sostegno ai cittadini, agli amministratori di sostegno (ads) familiari e volontari ed agli operatori sociali e provvede, in collaborazione i partner del progetto, alla formazione, sul medesimo argomento, dei volontari e degli operatori sociali operanti nei Distretti del territorio metropolitano;
* che è altresì in essere la Convenzione tra l'Azienda USL e Comuni / Unioni / forme gestionali comunali che ha costituito il Centro Metropolitano A.A.A. Adozione Affido Accoglienza, che si prefigge una gestione integrata e qualificata di tali aspetti a livello metropolitano;
* che è in essere l’Accordo metropolitano per la costituzione dell’equipe di secondo livello “Il Faro” che, alla luce delle richiamate nuove esigenze nascenti dalla DGR 1627/21 (Regione Emilia Romagna) in materia di equipe di secondo livello diviene, nelle materia di competenze, soggetto strategico di livello metropolitano e che dovrà ricevere adeguato supporto giuridico dal richiamato Ufficio Tutele Metropolitano, come nell’attuale raccordo istituzionale accade e potrà essere meglio formalizzato per il richiamato Centro Metropolitano A.A.A.

Per tutto quanto sopra premesso e rappresentato,

la **Città Metropolitana di Bologna** rappresentata dal Sindaco metropolitano pro tempore domiciliato per la sua carica in via Zamboni n. 13,

il **Comune di Bologna** rappresentato dal vice Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Maggiore n. 6,

il **Comune di San Lazzaro di Savena** rappresentato dalla Sindaca pro tempore domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Bracci n. 1, in qualità di capofila del distretto di Savena Idice

l'**Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia** rappresentata dal Presidente pro tempore domiciliato per la carica in Via dei Mille n. 9 – Casalecchio di Reno (Bo), in qualità di capofila del Distretto di Reno, Lavino e Samoggia,

l'**Unione Reno Galliera** rappresentata dal Presidente pro tempore domiciliata per la carica in via Fariselli n. 4 – San Giorgio di Piano (Bo), quale ente capofila del Distretto Pianura est,

l'**Unione Terre d’Acqua** rappresentata dal Presidente pro tempore domiciliato per la carica in Corso Italia n. 74 – San Giovanni in Persiceto (Bo), in qualità di capofila del distretto Pianura Ovest,

l'**Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese** rappresentata dal Presidente pro tempore domiciliato per la carica in Piazza della Pace n. 4 – Vergato (Bo), in qualità di capofila del distretto dell'Appennino Bolognese,

il **Nuovo Circondario Imolese** rappresentato dal Presidente pro tempore domiciliato per la carica in Via Boccaccio n. 27 – Imola (Bo), in qualità di capofila del Distretto di Imola,

convengono quanto segue:

**Art. 1 - Finalità e oggetto dell’accordo**

Con il presente accordo le parti perseguono finalità di efficienza, integrazione e semplificazione relativamente allo svolgimento delle funzioni di supporto consulenziale giuridico/amministrativo dei servizi sociali e degli Enti quando nominati Tutori o curatori di minori; nonchè, in collaborazione con l'Istituzione Minguzzi, in relazione alle funzioni demandate dalla legge in materia di amministratore di sostegno. Ciò nel raccordo e a supporto giuridico, con riserva di atti ulteriori volti a formalizzare meglio anche queste attività, degli altri Uffici Metropolitani afferenti alle medesime materie, quali il Centro Metropolitano AAA e l’equipe di secondo livello “Il Faro”.

Tutte le attività verranno svolte in modo da garantire i diritti degli utenti in carico ai servizi socio-sanitari con particolare attenzione a quelli di cui l’Ente Pubblico risulti anche tutore o curatore, ciò per gli aspetti di tipo civile, sociale e patrimoniale, sia nell’ambito del diritto civile, penale ed amministrativo.

**Art. 2 – Attività**

La finalità di cui all'art. 1 verrà perseguita attraverso il già costituito Ufficio Tutele Metropolitano, collocato presso il Comune di Bologna, che continuerà a svolgerà le seguenti funzioni:

1. coordinamento di un gruppo di lavoro tecnico metropolitano, istituito nell'ambito dell'Ufficio di Sopporto della CTSSM, costituito dalle professionalità che localmente curano, per gli Enti interessati, le tutele e le curatele, per favorire la condivisione di buone prassi, procedurali e sostanziali, nonchè azioni di sistema sui temi delle tutele e curatele pubbliche e delle altre forme di protezione giuridica di persone fragili; per quanto riguarda i temi relativi all’amministrazione di sostegno, il gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione dell'Istituzione Minguzzi, mentre per i temi di diritto di famiglia e minorile, e per gli aspetti di competenza, con AAA e con l’equipe di secondo livello “Il Faro”.
2. Formazione permanente agli operatori socio-sanitari dell’Area metropolitana in materia di diritto di famiglia e minorile, nonché di altri aspetti afferenti ai Servizi Sociali tra cui le diverse forme di protezione giuridica, l’affidamento, l’adozione, casi di abuso e di maltrattamento ed in generale in materia di reati familiari.
3. supporto, a mezzo di consulenze giuridico-amministrative, alla gestione dei singoli casi in cui gli Enti siano stati nominati pubblico tutore o curatore o risultino comunque titolari di una presa in carico sociale che richiede un supporto giuridico specialistico principalmente nelle materie del diritto di famiglia e dei minori, ma anche su altri target quali soggetti maggiorenni benché nei limiti delle competenze dell'Ufficio in questione, in relazione all’assistenza sociale e socio-sanitaria, con probabili esiti di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale o di altre forme di protezione giuridica e dunque di future tutele o curatele da trasferire in capo al medesimo servizio sociale ovvero nella materia dell'amministrazione di sostegno. Il supporto potrà riguardare anche i consulenti, interni o esterni, dei singoli distretti. Il supporto giuridico avviene attraverso la figura di un esperto giuridico formato ai sensi della norma regionale, ovvero di altri funzionari con profilo giuridico, di norma a mezzo di consulenza (scritta, telematica, telefonica ovvero in presenza, anche a mezzo di supervisioni ed incontri periodici nei territori) sui diversi aspetti connessi sia alla tutela e curatela dei minori sia ai rapporti con le autorità giudiziarie coinvolte a diverso titolo nei percorsi di protezione.

**Art. 3 - Funzioni garantite**

L'Ufficio Tutele Metropolitano, in collaborazione con l'Istituzione Gian Franco Minguzzi, relativamente all'istituto dell'amministrazione di sostegno volontaria nonché con il Centro Metropolitano A.A.A. in materia di Adozione e Affidamento e con l’equipe di secondo livello Il Faro, per quanto di rispettiva competenza, su casi rilevanti per tematiche socio-sanitarie e tutelari, garantirà ai singoli Enti, in relazione alle funzioni di cui all'art. 2 le attività di seguito riportate.

1) Relativamente alla ***funzione di coordinamento del gruppo di lavoro metropolitano***, nell'ambito dell'Ufficio di supporto della CTSSM, l'Ufficio opera per:

a) favorire la costituzione di procedure uniche e semplificate nei rapporti tra servizi socio-sanitari nominati tutori e curatori e Autorità Giudiziarie coinvolte;

b) promuovere un raccordo tra i servizi sociali e socio-sanitari distrettuali per condividere buone prassi in materia giuridica e amministrativa sui temi della tutela, curatela ed amministrazione di sostegno;

c) promuovere approfondimenti, eventi formativi e confronti su temi e questioni di interesse comune in materia di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno;

d) promuovere soluzioni condivise a livello metropolitano, sui temi del presente accordo, quali protocolli su, a puro titolo esemplificativo, rapporti e adempimenti nei confronti delle Autorità Giudiziarie, responsabilità professionale dell'assistente sociale, diritto di accesso ai documenti sociali e sanitari, competenza sugli oneri per ricoveri sociali;

e) rapportarsi con l'Ufficio del Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza sui temi delle tutele e delle curatele dell'area metropolitana;

f) raccordarsi con gli Uffici locali competenti nella materia minorile, nonché con la rete nazionali degli Uffici Tutele e con le progettualità connesse, anche internazionali;

g) promuovere e valorizzare il volontariato sui temi legati alla tutela volontaria.

Le modalità di lavoro del gruppo di lavoro sono quelle individuate per i gruppi di lavoro della CTSSM.

2) Relativamente alla ***formazione permanente agli operatori socio-sanitari dell’Area metropolitana***, questa avverrà nelle materie sopra richiamate con una frequenza indicativamente mensile, volta a creare non solo momenti di approfondimento giuridico ma anche la formazione di un gruppo coeso di operatori socio-sanitari dell’area metropolitana, promuovendo lo scambio di buone prassi e di relazioni umane e professionali, fondamentali per la costruzione di una rete virtuosa a sostegno degli utenti.

3) Relativamente alla ***funzione di supporto giuridico-amministrativo,*** con particolare riguardo al target dei minorenni, l'Ufficio assicura di:

a) supportare giuridicamente, a mezzo di consulenze gli operatori sociali e socio-sanitari nei casi in cui manchi la nomina a tutore o curatore, ma che necessitano di attività precedentemente all'apertura di forme di protezione giuridica, o in casi particolarmente complessi. In particolare:

- supporto giuridico a seguito dell’applicazione di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 403 cc,

- supporto giuridico per casi connotati da sospetti reati commessi o subiti dai minorenni,

- supporto giuridico su aspetti processuali, procedurali o sull’interpretazione di un provvedimento giudiziario complesso;

b) supportare giuridicamente, a mezzo di consulenze, in presenza di una pubblica tutela o curatela, gli operatori sociali e socio-sanitari e i singoli enti nominati quale pubblico tutore o curatore di minorenni nelle attività giuridico-amministrative chieste, tra cui il sostegno nel creare nuove modalità, anche telematiche, nella relazione con le Autorità Giudiziarie competenti. In particolare:

- rappresentanza del tutore, non in senso processuale bensì quale delegato del tutore e non in sostituzione del servizio sociale, in sede di processo civile per l'accertamento dello stato di abbandono dei minori. Negli altri casi, civili e penali, la delega andrà conferita ad un funzionario dell’ufficio del tutore locale, mentre l’Ufficio Tutele Metropolitano garantirà il necessario supporto giuridico:

- supportare l’istruttoria finalizzata a nominare o comunque a garantire il difensore del minore negli ambiti civili e penali, nei casi previsti dalla legge;

- consulenza legale nell'ambito dei rapporti con le autorità giudiziarie, Garante, altre istituzioni e terzi soggetti, pubblici e privati;

- supporto giuridico amministrativo al compimento degli atti e degli adempimenti connessi all'esercizio della tutela o curatela;

- supporto giuridico amministrativo per le pratiche idonee alla regolarizzazione di minori stranieri in tutela e/o rivolti a garantire i diritti sociali e civili dei tutelati o soggetti a curatela;

- supporto giuridico amministrativo nella gestione dei patrimoni dei tutelati;

- consulenze giuridico amministrative su aspetti patrimoniali e successori e nomina curatore eredità giacente;

- raccordo con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari che hanno in carico i soggetti in tutela, curatela;

- formazione permanente per gli operatori sociali e sanitari sui temi in oggetto;

- promozione e formazione di tutori volontari, in collaborazione con Garante e Tribunale per i Minorenni;

- promozione del confronto e scambio con i diversi interlocutori istituzionali e degli Ordini professionali interessati dalle tematiche in questione.

1. **Art. 4 - Funzioni in capo al tutore / curatore di minori**
2. In ogni caso, il tutore/curatore resta il soggetto pubblico territorialmente individuato (Sindaco, Presidente Asp, Direttore di Distretto, ecc.) che si avvale dell'Ufficio Tutele Metropolitano, come supporto per le azioni di tipo amministrativo e di consulenza giuridica di cui al punto 2 dell'art. 3.
3. L'Ufficio Tutele Metropolitano non svolgerà nessuna funzione di segreteria del tutore/curatore, che si avvarrà per tali attività e per il flusso documentale, in entrata ed in uscita, di un proprio ufficio.
4. Le singole attività amministrative e patrimoniali verranno di norma delegate dal tutore/curatore a propri funzionari (amministrativi, assistenti sociali, ecc.), potendo in questo senso ricevere al bisogno un supporto tecnico dall’Ufficio Tutele.
5. Il Tutore o Curatore quindi firmerà gli atti dovuti, avendo quale responsabile del procedimento il proprio ufficio ma avvalendosi del supporto garantito dal personale dell'Ufficio Tutele Metropolitano sul piano giuridico, amministrativo e contabile, nei termini sopra descritti. Lo scambio tra tutore/curatore e l'Ufficio Tutele Metropolitano avverrà principalmente a mezzo telematico o telefonico, salvo differenti e specifiche necessità.

**Art. 5 - Adesione all'accordo ed oneri economici**

L’adesione all’Ufficio Tutele Metropolitano di cui all’art. 2 prevede un contributo a favore del Comune di Bologna, a carico delle altre parti aderenti.

1. Tale contributo è finalizzato alla copertura dei costi stimati per l’organizzazione delle attività preparatorie del predetto gruppo nonché per garantire una formazione continua su temi giuridico-amministrativi al gruppo di lavoro.
2. Il contributo annuale, calcolato sulla base dei minori residenti al 01/01/2021 a livello distrettuale, è quantificato nel seguente modo:

*Tabella 1: Distribuzione del contributo per distretto*

|  |  |
| --- | --- |
| **Distretti** | **Quota distretti annuale** |
| Pianura Ovest | **€ 6.300** |
| Pianura Est | **€ 12.150** |
| Reno Lavino Samoggia | **€ 8.100** |
| Circondario Imola | **€ 9.612** |
| Appennino Bolognese | **€ 3.465** |
| Savena Idice | **€ 5.382** |
| **Totale** | **€ 45.000** |

Salvo accordi diversi, il contributo resterà lo stesso fino alla scadenza.

Oltre al contributo di cui sopra, previsto per le attività già definite nel presente Accordo, è da considerare e ripartire a carico dei distretti, anche la quota relativa all’attività di consulenza che svolge l’Ufficio tutele nell’ambito dell’Accordo sulla costituzione dell’equipe di secondo livello Il Faro, pari ad € 6.000.

Tale quota sarà ripartita a livello distrettuale, secondo i criteri già definiti (sulla base dei minori residenti al 01/01/2021):

*Tabella 2: Distribuzione della quota prevista per l’attività di consulenza al Centro Il Faro, per distretto*

|  |  |
| --- | --- |
| **Distretti** | **Quota distretti per attività Faro** |
| Pianura Ovest | € 840,00 |
| Pianura Est | € 1.620,00 |
| Reno Lavino Samoggia | € 1.080,00 |
| Circondario Imola | € 1.281,00 |
| Appennino Bolognese | € 462,00 |
| Savena Idice | € 717,00 |
| **Totale** | **€ 6.000** |

1. **Art. 6 - Impegni delle parti**

La Città metropolitana svolge funzioni di coordinamento di tutte le attività svolte dall'Ufficio Tutele Metropolitano; in particolare, nell'ambito dell'Ufficio di Supporto della CTSSM, dietro presentazione dei risultati ottenuti a cura dell'Ufficio Tutele Metropolitano, provvede alla verifica dell'andamento dell'Ufficio e al monitoraggio al termine di ogni annualità di vigenza del presente accordo, proponendo eventuali interventi migliorativi.

Il Comune di Bologna cura l'organizzazione dell'Ufficio Tutele Metropolitano garantendo sede, recapiti, strumentazione, dotazione di personale e responsabile.

Gli Enti firmatari, ad esclusione del Comune di Bologna e della Città metropolitana, si impegnano a contribuire economicamente, secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente Accordo.

L’Ufficio Tutele Metropolitano è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale, dipende funzionalmente dal Comune di Bologna e riferisce sulla propria attività all'Ufficio di supporto della CTSSM.

**Art. 7 - Durata dell’accordo, modifica e recesso**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scade contestualmente alla Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e Comuni non associati dell'area bolognese.

Tale Accordo sostituisce il precedente “Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell’area bolognese per la costituzione dell’Ufficio tutele metropolitano – proroga” (Atto del Sindaco n. 335/2021 – PG 10186/2022).

È possibile il rinnovo di comune accordo fra le parti.

È ammesso il recesso motivato da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta.

**Art. 8 - Evoluzione della collaborazione**

Le parti concordano che la collaborazione oggetto del presente accordo possa evolvere - in base a specifica integrazione - in ufficio comune o in altre forme strutturate di collaborazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa, anche attraverso il conferimento, anche temporaneo, di unità di personale in dotazione presso i rispettivi enti e/o di un ulteriore corresponsione economica.

Le parti si impegnano ad effettuare, negli ultimi 6 mesi della scadenza dell’accordo e nell'ambito dell'attuale forma di collaborazione, uno studio di fattibilità per la costituzione di un ufficio comune nella medesima materia.

**Art 9 - Giurisdizione e normativa applicabile**

Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.

Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.

La registrazione è prevista in caso d'uso.

**Art. 10 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano

**Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti[[1]](#footnote-1) riportate in premessa.**

1. ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente [↑](#footnote-ref-1)